





### Quando e come devo pagare?

Il premio netto per ogni copertura assicurativa si ottiene moltiplicando il tasso relativo all'età tariffaria ed alla durata del contratto per l'importo della rendita annua. Il premio non è differenziato in base al fattore sesso. Per ogni posizione, la prestazione assicurata viene garantita dietro il pagamento di un premio unico anticipato. Il premio complessivo è composto dal premio netto a cui si aggiungono i diritti per le attività collegate all'emissione dei contratti e alla valutazione dei rischi.

Il premio, comprensivo dei diritti, il cui onere economico è a carico del Contraente, è versato dallo stesso tramite bonifico alla Società entro dieci giorni dalla data di ricevimento di apposita appendice di regolazione mensile.

Non è previsto il frazionamento del premio. Non sono previsti sconti, rivalse, riscatti e riduzioni.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive la Convenzione firmata dalla Società.

In riferimento a ciascuna posizione, la singola garanzia assicurata decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che:

- sia stato corrisposto dal Contraente il premio contrattualmente previsto;
- sia pervenuta al Contraente l'accettazione da parte della Società.

La durata della singola posizione assicurata, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 24 mesi e superiore a 120 mesi.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il Contraente può revocare l'assicurazione per ogni singola posizione fino al giorno di erogazione del finanziamento dandone comunicazione alla Società.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

La garanzia prevista dal contratto non prevede valore di riduzione e di riscatto.

# Assicurazione Puro Rischio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)



Prodotto Temporanea per il caso morte in forma di rendita certa

Data di aggiornamento: 29/12/2025. Il presente DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 - 00144 Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it); PEC: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



### Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni della garanzia.

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

#### Diritto all'oblio oncologico

Se il cliente (Contraente o Assicurato, qualora non coincidano) è guarito da una patologia oncologica e non si sono verificati episodi di recidiva da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Tale periodo è pari a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste nella Tabella che segue, il periodo è pari a quello indicato:

| Patologia oncologica | Caratteristiche   | Anni dalla conclusione del trattamento attivo |
|----------------------|---|---|
| Colon- retto         | Stadio I, qualsiasi età   | 1   |
| Colon- retto         | Stadio II/III, > 21 anni  | 7   |
| Melanoma             | > 21 anni   | 6   |
| Mammella             | Stadio I/II, qualsiasi età  | 1   |
| Utero, collo         | > 21 anni   | 6   |
| Utero, corpo         | Qualsiasi età   | 5   |
| Testicolo            | Qualsiasi età   | 1   |
| Tiroide              | Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi | 1   |
| Linfomi di Hodgkin   | <45 anni  | 5   |
| Leucemie             | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età  | 5   |

#### Modalità di esercizio

Il cliente invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, senza oneri ed entro 30 gg. dalla richiesta, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Effetti dell'oblio oncologico</b> | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente.<br>Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. |
|--------------------------------------|--|



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a banche o intermediari finanziari che concedono finanziamenti rimborsabili tramite delegazione di pagamento, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive integrazioni, che intendono soddisfare un bisogno di protezione da rischio biometrico.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi gravanti sul premio

Di seguito i costi applicati ai premi versati

|   |   |
|---|---|
| Spese fisse di emissione                        | 30,00 Euro  |
| Costi di acquisizione (caricamento percentuale) | 5% del premio versato al netto delle spese di emissione |
| Costi di gestione (caricamento percentuale)     | 5% del premio versato al netto delle spese di emissione |

### - Costi di intermediazione

Avuto riguardo ai costi di acquisizione e ai costi di gestione, la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari a 0%.

### - Altri costi

|  |  |
|--|--|
| <b>Costi per visita medica e accertamenti sanitari</b> | Eventuali accertamenti sanitari sono totalmente a carico dell'Assicurato. Questi costi non sono quantificabili a priori e dipendono dalle tariffe applicate dalla struttura medica liberamente scelta dall'Assicurato. |
|--|--|

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | Per qualsiasi reclamo relativo alla polizza, a un servizio assicurativo, alla gestione di un sinistro o al comportamento del tuo Agente o dell'Intermediario assicurativo, puoi compilare il modulo che si trova nella sezione "Assistenza/Reclami" del sito web <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> .<br>In alternativa, puoi contattarci mediante i seguenti canali:<br>▪ E-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a> ;<br>▪ Posta: HDI Assicurazioni S.p.A. – Gestione e Analisi Reclami – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144, ROMA.<br>Se l'Intermediario non è un Agente, puoi inviare il reclamo direttamente all'intermediario.<br>La Società risponde al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento oppure 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, dei suoi dipendenti o collaboratori. |
| <b>All'IVASS</b>                 | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>   |

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

|  |   |
|--|---|
| <b>Arbitro Assicurativo</b>  | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.<br>È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria. |
| <b>Mediazione</b>  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).<br>È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.  |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.<br>Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/commission/index_it">https://ec.europa.eu/commission/index_it</a> .   |

## REGIME FISCALE

|   |   |
|---|---|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni. Il trattamento fiscale può cambiare in base a future normative e dipende dalla situazione del Contraente e del Beneficiario. |
|---|---|

